

Napoli, lì 20/10/2014

Agli Specialisti Ambulatoriali ASL Na1 centro

 e p.c. Al Direttore Generale ASL Na1 centro

LORO SEDI

Oggetto: Circolare ASL Na1 centro – Sostituzioni.

Cari colleghi e colleghe,

sono costretto a ritornare su di un tema che ritenevo ampiamente affrontato in quanto rappresenta un punto cardine del nostro ACN: le sostituzioni. Con circolare n. 47736 del 16/10/2014, indirizzata ai Responsabili delle strutture Dipartimentali, Ospedaliere e Distrettuali della ASL Na1 centro, il Direttore Generale ha varato direttive riguardanti l’art. 40 (Sostituzioni), sospendendo nei fatti tutte le sostituzioni.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte dei colleghi, in cui vengono rappresentate notevoli perplessità sull’applicazione della direttiva sopra espressa, si precisa che le assenze si dividono in “non programmabili”, caso in cui le Aziende hanno la possibilità di procedere alla sostituzione allo scopo di garantire lo svolgimento dell’attività sanitaria, e “programmabili”, caso in cui le Aziende possono procedere alla chiusura del CUP e quindi al blocco delle sostituzioni, non garantendo tuttavia la continuità dei Servizi in caso di assenza del titolare, tra l’altro con conseguente appesantimento delle liste d’attesa.

Entrando nel merito della disposizione si ricorda che, fatte salve malattia, legge 104/92, gravidanza e congedo matrimoniale che non prevedono preavviso, ricadendo nelle assenze “non programmabili”, l’art.38 comma 2 ne definisce in 30 giorni i termini di preavviso ai fini del permesso annuale retribuito e della formazione che, ai sensi del comma 3 stesso articolo, non sono necessari “a condizione” che “sia garantita la sostituzione” del richiedente.

 Appare chiaro che non è il diritto a fruire del permesso senza preavviso che viene messo in discussione ma l’obbligatorietà a garantire la continuità dell’assistenza.

 Pertanto, **vista l’essenzialità del sostituto in caso di permesso chiesto fuori dei termini, lo specialista ambulatoriale o il professionista potrà esimersi dal designarlo solo nel caso in cui con formale disposizione l’Azienda lo esoneri dalla nomina**, disposizione che dovrà essere ufficialmente comunicata dagli uffici ai soggetti interessati per evitare che l’eventuale assenza del Servizio senza sostituzione possa dar luogo all’addebito di responsabilità.

 E’ necessario inoltre notare che il Decreto del Commissario ad acta n. 134/2013, per la prima volta, rispetto ai precedenti Decreti, non impedisce il meccanismo delle sostituzioni, per cui la circolare in oggetto appare in contrasto ad ogni logica. E’ altresì nostra convinzione che la nota 0380785 del 29/05/2013, a firma del dott. Pizzuti, mantenga inalterato il proprio valore facendo riferimento a principi più generali; inoltre nella stessa nota è ribadito che *…….nella gestione delle eventuali sostituzioni……..va salvaguardato sempre il principio della continuità assistenziale e del rispetto dei tempi d’attesa, quest’ultimo fra gli obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie nell’ambito dei principi dettati dall’Intesa Stato Regioni del 23 Marzo 2005 e s.m.i. (confermabilità dei D.G.).*

Si invitano pertanto i colleghi ad applicare alla lettera le norme contrattuali, **individuando in qualunque caso ai sensi dell’art. 40 il proprio sostituto**, lasciando ai Presidi Ospedalieri e Distrettuali – destinatari delle Circolare sopra citata – l’onere di una ipotetica interruzione del Servizio per disapplicazione di istituti contrattuali a carattere nazionale.

 Saranno responsabilità dell’Amministrazione gli eventuali disservizi derivanti da disposizioni assolutamente non condivisibili, in special modo in una fase temporale in cui l’obiettivo primario della politica sanitaria, sia in ambito nazionale che regionale, è quello di aumentare l’efficienza e la funzionalità del territorio e degli ospedali ed il mantenimento dei LEA.

 Chiudo con l’auspicio di aver chiarito ai colleghi quali sono i loro diritti-doveri in caso di assenza e, pur confermando al Direttore Generale ed ai Responsabili di Presidio la piena disponibilità del SUMAI a collaborare nell’interesse della Sanità pubblica cittadina, non posso non ribadire il fermo proposito a non accettare provvedimenti che rasentano il comportamento antisindacale e che possono dare luogo ad interpretazioni personalistiche, spesso diverse da Presidio a Presidio. E’ necessario precisare ulteriormente che ogni difformità nelle direttive e nello spirito dell’ACN comporterà il ricorso alle competenti autorità per la tutela dei diritti dei sanitari e dei cittadini napoletani.

Cordiali saluti

 IL SEGRETARIO PROVINCIALE

 (Dott. Gabriele Peperoni)